

La novità interessa i neoassunti che hanno più di quattro anni di lavoro alle spalle

Carriera sì, ma in due tempi In prima battuta si riconoscono solo i 2/3 del servizio

DI CARLO FORTE

Ricostruzione di carriera in due tempi per i docenti che hanno più di 4 anni di servizio preruolo. La normativa prevede, infatti, la possibilità di riconoscere in prima battuta solo i 2/3 del servizio preruolo eccedente il quarto. Salvo recuperare l'intero periodo alla scadenza del 16esimo anno di ruolo riconosciuto, se si tratta di docenti di scuola superiore o del 18esimo per i docenti degli altri ordini e gradi di scuola.

La questione riguarda tutti i precari storici immessi in ruolo lo scorso anno, che hanno superato l'anno di prova e che presenteranno le domande di ricostruzione di carriera entro il 31 dicembre prossimo. Vale dire, tutti coloro che nel decorso anno scolastico hanno prestato 180 giorni di servizio effettivo e che hanno superato la valutazione. A questo proposito la legge 107/2015 prevede che nei 180 giorni debbano essere stati prestati almeno 120 giorni di servizio in attività didattiche, fermo restando il requisito della frequenza ad almeno 50 ore di attività formative (si veda la nota 0036167 del 5 novembre 2015).

La presentazione delle istanze di ricostruzione di car-

riera serve a chiedere il riconoscimento dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo ai fini della progressione economica collegata all'anzianità di servizio. I provvedimenti che vengono emessi al termine dei relativi procedimenti consentono agli interessati di ottenere il riconoscimento dei servizi progressi al 100% per i primi 4 anni di preruolo e, per i restanti anni di preruolo, nell'ordine dei 2/3. Ma i 4 mesi per ogni anno di servizio preruolo eccedente il 4° anno non vanno persi.

L'articolo 4, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 399/88 prevede, infatti, che al compimento del 16° anno di servizio utile ai fini giuridici ed economici per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del 18° anno per i docenti degli altri ordini e gradi di scuola (e per i coordinatori amministrativi) e del 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore, l'anzianità di servizio debba essere interamente riconosciuta.

Facciamo un esempio. Un docente neoimpresso in ruolo di scuola secondaria di II grado, che vanta 16 anni di servizio preruolo, all'atto della ricostruzione di carriera, in prima battuta, otterrà il riconoscimento per intero di soli 13 anni di servizio: l'anno di ruolo

+ 4 anni di preruolo per intero + i 2/3 di 12 anni di preruolo (e cioè 8 anni per intero).

Al compimento del 4° anno di ruolo, però, il docente maturerà un'anzianità ai fini giuridici ed economici di 16 anni (4 anni di ruolo + 12 anni di preruolo già riconosciuti). Pertanto, già dall'anno successivo, interessato maturerà il diritto al riconoscimento per intero anche dei 12 anni di preruolo già riconosciuti per i 2/3 (12 anni in luogo degli 8 già riconosciuti). E ciò determinerà l'emanazione di un ulteriore provvedimento di ricostruzione di carriera con relativa valutazione l'intero servizio preruolo (16 anni) + i 4 anni di ruolo maturati. Ciò gli consentirà di ottenere la piena valutazione di tutto il periodo di servizio ai fini del riconoscimento della classe stipendiale «15».

Vale a dire, il riconoscimento del gradone che dà titolo allo scatto di anzianità. Va detto subito, peraltro, che la maturazione della classe «15» non avviene più al compimento del 15esimo anno di servizio, ma dopo la fine del 16esimo. Il ritardo di un anno è dovuto alla cancellazione dell'utilità dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera a causa di un provvedimento emesso a suo tempo dal governo Monti.

© Riproduzione riservata

